

CARLO CARBONE

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
al
FORMULARIO NOTARILE
COMMENTATO

**Unioni civili tra persone dello stesso sesso
e disciplina delle convivenze**

Dopo ampio e lungo dibattito parlamentare e sociale, è stata approvata la *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze* (L. 20 maggio 2016, n. 76), che introduce per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico l'unione civile tra due persone dello stesso sesso.

La legge, in vigore dal 5 giugno 2016, è sicuramente un'importante conquista di libertà, e, senza entrare nel merito delle scelte amicali, sentimentali ed etiche dei cittadini – che sono e devono restare personali – è volta a recepire istanze sociali ormai sentite e insopprimibili.

Per le unioni civili si dovrà attendere l'emanazione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che disciplini la tenuta del Registro nell'Archivio dello Stato Civile.

Le unioni civili tra persone dello stesso sesso

La prima parte della Legge reca la disciplina delle unioni civili dello stesso sesso (art. 1, commi da 1 a 35). L'unione, definita dalla stessa legge quale specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione (art. 1, comma 1), si costituisce tra due persone maggiorenni dello stesso sesso di fronte a un ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni e deve essere registrata nell'archivio dello stato civile (art. 1, secondo

e terzo commi). Non è necessario, a differenza di quanto accade per il matrimonio, ricorrere alle pubblicazioni precedenti.

L'art. 1, comma 20, della Legge, al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso prevede espressamente che *le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coningi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.*

Costituiscono impedimenti alla costituzione delle unioni civili, tra persone dello stesso sesso, pena la nullità:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;

b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;

c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'art. 87, comma 1, c.c.; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo art. 87;

d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento (art. 1, quarto comma).

L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata da un documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni (art. 9).

Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile (art. 10). Per le concrete modalità per rendere le dichiarazioni, occorrerà attendere l'apposito decreto attuativo.

Attraverso la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni (art. 11). Non è previsto, a differenza del matrimonio, il dovere di fedeltà, pertanto, chi si unisce civilmente può legittimamente rendersi infedele nei confronti del proprio *partner*, salvo che ciò possa ricondursi nell'alveo della responsabilità aquiliana.

Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione legale dei beni (art. 13).

Al contempo, con specifico riferimento alle successioni, il comma 21 stabilisce che alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III (*“Delle indegnità”*, artt. 463-466) e dal capo X (*“Dei legittimari”*, artt. 536-564) del titolo I (*“Disposizioni generali sulle successioni”*), dal titolo II (*“Delle successioni legittime”*, artt. 565-586) e dal capo II (*“Della collazione”*, artt. 737-751) e dal capo V-bis (*“Del patto di famiglia”*, artt. 768-bis - 768-octies) del titolo IV (*“Della divisione”*) del libro secondo (*“Disposizioni generali sulle successioni”*) del codice civile.

Pertanto, i soggetti legati da unione civile hanno i diritti di legittima del coniuge, e la chiamata alla successione – incluse le cause di incapacità o di indegnità – è regolata allo stesso modo della chiamata del coniuge regolarmente coniugato.

Indi, il contraente di unione civile ha diritto alla quota di legittima (art. 540 c.c.), che potrà reclamare in presenza di testamento in favore d'altri, o nel caso in cui l'altro contraente abbia disposto, in vita, con donazioni in favore d'altri, incidendo la quota, e, in assenza di testamento, è chiamato alla successione *ex lege* in concorrenza con i discendenti del-

l'altro contraente, o, in assenza di essi, con i genitori o altri ascendenti, fratelli e sorelle.

Altri effetti riguardano le questioni di stato:

- nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- l'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, la quale può presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.

La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile (art. 1, comma 18).

Quanto alle cause di scioglimento, l'unione civile si scioglie in caso di eventi sopravvenuti che rendono impossibile la prosecuzione del vincolo familiare: la morte, dichiarazione di morte presunta di uno degli uniti (comma 22) e la rettificazione di attribuzione del sesso (comma 26). In quest'ultimo caso, non è previsto un meccanismo per conservare il rapporto familiare passando al matrimonio; per il caso di rettifica di sesso di soggetti coniugati, invece, la coppia può conservare il rapporto familiare passando all'unione civile.

Sussistono poi cause di scioglimento non automatiche, su istanza dell'unito: il verificarsi delle cause si cui all'art. 3, n. 1) e n. 2) lett. a), c), d) ed e) della L. 10 dicembre 1970, n. 898, ossia:

- le cause legali di divorzio;
- lo scioglimento consensuale, manifestato anche disgiuntamente dinanzi all'ufficiale di stato civile: in tal caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.

La domanda può essere presentata innanzi al Tribunale ordinario: lo scioglimento dell'unione civile è pronunciato dal Tribunale, su domanda congiunta degli uniti o all'esito di procedimento contenzioso. Alternativamente, lo scioglimento dell'unione civile consegue all'accordo degli uniti perfezionato davanti all'ufficiale dello stato civile, ai sensi dell'art. 12 d.l. 132/2014 (conv. in l. 162/2014), ovvero in sede di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 6 d.l. 132/2014 (conv. in l. 162/2014).

La disciplina delle convivenze

La seconda parte della legge, contenuta nei commi da 36 a 65, disciplina la convivenza – distinta indi da quella instaurata tra due soggetti in sede di unione civile – anche tra persone eterosessuali, definita come quella *tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile* (art. 1, trentaseiesimo comma).

Come recita il comma 37, ferma restando la sussistenza dei suddetti presupposti, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del regolamento di cui al d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

A questo punto, possono profilarsi due possibili interpretazioni: 1) i conviventi devono ufficializzare la loro convivenza attraverso una «dichiarazione anagrafica» e la sua successiva registrazione nei registri anagrafici; 2) la nozione di “convivenza di fatto” (art. 1, comma 36) non prevede, quale elemento costitutivo, la dichiarazione anagrafica in quanto un elemento “formale” contrasterebbe con la natura stessa di questa forma familiare che è, appunto, «di fatto».

I diritti *ex lege* prescindono, dunque, dall'elemento anagrafico.

La legge 76/2016 prevede i seguenti diritti dei conviventi:

- i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;

- in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;

- ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;

- salvo quanto previsto dall'art. 337-*sexies* c.c., in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i

cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Si evidenzia importante differenza rispetto al contraente di unione civile, il quale ha il diritto di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la corredano, ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.c.;

– nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto;

– nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto;

– al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato (art. 230-*bis* c.c.);

– in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

– il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'art. 404 c.c..

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un *contratto di convivenza*, redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un Notaio o da un Avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico (art. 1, comma 51).

Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica, o ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51, deve trasmetterlo al Comune di residenza della coppia, entro dieci giorni, per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli artt. 5 e 7 del Regolamento di cui al d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. A tal fine, la Circolare del Ministero

dell'Interno del 1° giugno 2016 detta criteri che gli uffici dovranno seguire: il contratto dovrà essere registrato sia nella scheda di famiglia dei conviventi, sia nelle loro schede personali anagrafiche. Anche la successiva risoluzione o modifica del contratto dovrà essere registrata con l'indicazione della data e del luogo della risoluzione, ma anche della causa e degli estremi della modifica.

Il contratto può contenere: l'indicazione della residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo, il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro I del Codice civile (art. 1, comma 60). Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento.

Possiamo agevolmente sottolineare le differenze, circa il regime patrimoniale, tra unione civile e matrimonio da un lato, e coppie di conviventi (c.d. coppie di fatto) dall'altro:

– nel matrimonio e nell'unione civile, si instaura automaticamente il regime della comunione legale; se la coppia unita in matrimonio o in unione civile intende evitare il regime della comunione, deve stipulare apposita convenzione di separazione, di comunione convenzionale e di fondo patrimoniale;

– nel caso delle coppie di fatto, invece, non si instaura alcun regime patrimoniale: i conviventi possono liberamente intervenire sul regime patrimoniale del rapporto, stabilendo le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo (comma 53 lett. b).

In primo piano, si pone l'impegno reciproco di contribuire alle necessità della vita comune mediante la corresponsione (periodicamente o *una tantum*) di somme di denaro, ovvero tramite la messa disposizione di propri beni o della propria attività lavorativa, eventualmente anche solo domestica. L'impegno dovrebbe fissare altresì misura e modalità della contribuzione di ciascuno. Si potrebbero eventualmente anche prevedere cause di giustificazione per il mancato adempimento dell'obbligo contributivo, come ad esempio nel caso in cui una delle due parti dovesse trovarsi senza sua colpa nell'impossibilità di ricevere reddito (si pensi al licenziamento).

La contribuzione potrà esplicarsi non solo tramite la partecipazione alle spese della convivenza, bensì anche (in tutto o in parte) mettendo a disposizione il proprio contributo lavorativo domestico piuttosto che uno o più locali idonei ad ospitare la vita di coppia, quali la residenza principale o quella per le vacanze.

Una delle questioni più dibattute è se l'accordo alla contribuzione possa derogare rispetto ai criteri di proporzionalità di cui all'espressione in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo (art. 1, comma 53 lett. b).

Si rammenta che detta locuzione ripropone quanto disposto dall'art. 143 c.c. per i coniugi e dall'art. 1, comma 11, della legge 76/2016 per i *partners* di un'unione civile omosessuale.

In realtà l'inderogabilità alla regola della proporzionalità, è sancita dall'art. 160 c.c. solo per i coniugi e dal comma 13 (*Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile*) della legge 76/2016 solo per i *partners* di un'unione civile omosessuale.

Poiché, pertanto, la legge tace in relazione ai soggetti del contratto di convivenza, è lecito supporre che i conviventi di fatto possano regolare liberamente quantità e modalità di contribuzione anche eventualmente a prescindere dal criterio della proporzionalità.

È questa senz'altro una differenza non di poco momento tra il regime patrimoniale previsto per le coppie di fatto e quello previsto per il matrimonio e per l'unione civile.

Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione.

La nullità (insanabile) del contratto di convivenza, che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, si verifica, se concluso:

a) in presenza di precedente vincolo matrimoniale, unione civile o altro contratto di convivenza;

b) in violazione dell'art. 1, comma 36 (indì se contratto da persone che non hanno conseguito la maggiore età, se contratto da persone vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, o se contratto da più di due persone).

c) da persona interdetta giudizialmente;

d) in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 88 del codice civile (art. 88 c.c.: *non possono contrarre matrimonio tra loro persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra*).

Il contratto di convivenza si risolve per accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, morte di uno dei contraenti (art. 1, comma 59).

Se la risoluzione avviene per recesso unilaterale o accordo delle parti, essa deve rispettare con i medesimi oneri formali previsti, dal comma 51 dell'art. 1, per la conclusione del contratto di convivenza. Nel caso di recesso unilaterale, inoltre, il professionista che riceve o che autentica l'atto è tenuto a notificare copia all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto.

La risoluzione del contratto di convivenza determina lo scioglimento della comunione dei beni.

Di notevole importanza è il ruolo del Notaio in quanto, coesistente all'intervento notarile, è l'indagine della volontà delle parti. Non solo, dunque, verifica di conformità alla legge e di non violazione delle norme imperative, ma indagine in concreto della volontà espressa dai contraenti, al fine di rivestire i patti di forma giuridica compiuta ed evitare, nello svolgimento del rapporto o in caso di sua crisi, la nascita di contrasti interpretativi da risolvere in giudizio.

Inoltre, come dispone la stessa legge, *resta in ogni caso ferma la competenza del Notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza* (art. 1, comma 60).

Pertanto, sia nella fase di conclusione che di scioglimento di accordi di convivenza, ove le parti prevedano trasferimenti immobiliari, è necessario l'intervento del Notaio.

Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.

In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati, l'obbligo alimentare del convivente è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.

Inerentemente ai diritti successori, abbiamo visto sopra (punti 4) e 5)) i diritti del convivente in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e per il caso di morte del conduttore.

Al convivente la legge non riconosce alcuna quota di legittima, né, in assenza di testamento, la chiamata alla successione *ex lege*.

Il testamento è l'unico strumento a disposizione del convivente per poter attribuire diritti successori al proprio *partner*. In mancanza quindi di un testamento, il convivente non potrà vantare alcun diritto sui beni caduti in successione, che si devolgeranno a favore dei parenti del defunto sino al sesto grado.

La disciplina è intervenuta anche sulla legge di diritto internazionale privato: dopo l'art. 30 della Legge 31 maggio 1995, n. 218, è stato inserito il seguente: *Art. 30-bis. (Contratti di convivenza). 1. Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata. 2. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima.*

N. REPERTORIO ...

N. RACCOLTA ...

ACCORDO DI CONVIVENZA

REPUBBLICA ITALIANA

In ..., ... (indicazione del Comune e del luogo in cui è ricevuto l'atto), innanzi a me Dott. ..., Notaio residente in ..., iscritto al ruolo presso il Collegio notarile del Distretto di ..., alla presenza dei signori:

... (nome e cognome), nato a ... il ..., residente (*oppure*: domiciliato) in ... alla via ... civico ...;

... (nome e cognome), nato a ... il ..., residente (*oppure*: domiciliato) in ... alla via ... civico ...,

intervenuti in qualità di testimoni, dotati dei requisiti di legge,

SONO PRESENTI

Tizio ... (nome e cognome), nato a ... il ..., residente (*oppure*: domiciliato) in ... alla via ... civico ..., codice fiscale ...;

Tizia ... (nome e cognome), nato a ... il ..., residente (*oppure*: domiciliato) in ... alla via ... civico ..., codice fiscale ..., d'ora in poi denominati anche "CONVIVENTI".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Notaio, sono certo, mi chiedono di ricevere il seguente atto, al quale, concordemente,

PREMETTONO

quanto segue:

- 1) tra componenti esiste, dal ... (...), una stabile, sincera relazione affettiva;
- 2) i medesimi, che non sono fra di loro coniugati, conducono, dal ... (...), vita comune nell'abitazione sita in Comune di ... alla via ... civico ..., eletta, di comune accordo, a residenza comune, come risulta anche da dichiarazione anagrafica resa al Comune di ..., di cui all'art. 4 e alla lett. b), comma 1, dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, giusto certificato rilasciato dallo stesso Comune in data ... n. prot. ...;
- 3) gli stessi, pur nella salvaguardia della libertà di ciascuno, intendono protrarre detta comunanza di vita a tempo indeterminato, ed intendono, con il presente atto, dare regolamentazione ad alcuni aspetti patrimoniali della loro vita in comune, pur salvaguardando l'assoluta indipendenza di ciascuno per tutto quanto non è stabilito nel presente atto e dalla L. 20 maggio 2016, n. 76

CIÒ PREMESSO

come parte integrante e sostanziale del presente atto, i componenti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1. – ABITAZIONE COMUNE –

1.1. I sottoscritti, premesso che, di comune accordo, hanno eletto a residenza comune l'abitazione sita in Comune di ... alla via ... civico ..., e precisato che essa è in proprietà al convivente Tizio, convengono che anche Tizia si serva di detta abitazione, nella quale i conviventi dimoreranno congiuntamente per l'intera durata della convivenza.

1.2. Tizia godrà gratuitamente dell'uso dei locali predetti (*oppure*: Tizia, per l'uso dei locali predetti, corrisponderà a Tizio, mensilmente, la somma di euro ...).

1.3. I conviventi convengono che Tizia non può considerarsi, giusta la clausola di cui al precedente n. 1.2., conduttore dell'immobile sopra descritto, escludendo che la regolamentazione di cui ai precedenti nn. 1.1. e 1.2. configuri un contratto di locazione.

1.4. I conviventi si rendono edotti sulla circostanza che, salvo quanto previsto dall'art. 337-*sexies* del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

oppure

ART. 1. – ABITAZIONE COMUNE –

1.1. I sottoscritti, premesso che hanno eletto a residenza comune i locali dell'abitazione sita in ... alla via ... civico ..., e precisato che essa è condotta in locazione da Tizio – giusta il contratto di locazione stipulato con Mevio in data ..., registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di ... in data ... al n. ... ai sensi del quale Tizio è tenuto a corrispondergli mensilmente un canone di euro ... (...) – convengono che anche Tizia si serva di detta abitazione, dimorando in essa, per l'intera durata della convivenza.

1.2. Tizia godrà gratuitamente dell'uso dei locali predetti (*oppure*: Tizia, per l'uso dei locali predetti, corrisponderà a Tizio, mensilmente, la somma di euro ... (...))

1.3. I conviventi prendono atto nei casi di morte del conduttore Tizio o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, Tizia ha facoltà di succedergli nel contratto.

oppure

ART. 1. – ABITAZIONE COMUNE –

1.1. I sottoscritti, premesso che hanno eletto a residenza comune i locali dell'abitazione sita in ... alla via ... civico ..., e precisato che essa è in comproprietà ad entrambi, convengono che la medesima sia destinata ad abitazione comune per l'intera durata della convivenza.

Ciascuno dei conviventi ha il diritto di servirsi, congiuntamente all'altro, del predetto immobile nella sua interezza, concorrendo, in

proporzione della relativa quota, alle spese straordinarie relative al medesimo, salvo quanto previsto al successivo n. 2.

Eventualmente: Relativamente al bene sopradescritto si applica quanto previsto ai successivi nn. 4.3. e 4.4.

ART. 2. – MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE ALLE NECESITÀ DELLA VITA IN COMUNE –

2.1. Premesso che i conviventi riconoscono che la vita in comune deve improntarsi alla massima collaborazione anche nelle attività domestiche, attività tutte che saranno ripartite e svolte di comune accordo, i sottoscritti convengono di ripartire secondo le modalità che seguono le spese comuni, che, in pieno accordo, individuano sin da ora nell'elenco sotto specificato al n. 2.2.

2.2. Sono spese comuni quelle sostenute:

- a) per l'alimentazione di entrambi i conviventi e dei loro ospiti occasionali;
- b) per l'erogazione di acqua, elettricità, gas, riscaldamento, servizi condominiali, telefono, purché in relazione all'abitazione di cui al precedente n. 1.1.;
- c) per la pulizia dell'abitazione, compresi il salario e tutti gli oneri accessori, delle eventuali persone chiamate ad effettuarla;
- d) per le riparazioni ordinarie dell'abitazione di cui al precedente n. 1.1. e dei mobili a suo arredo;
- e) per la biancheria relativa all'abitazione di cui al precedente n. 1.1., con esclusione, quindi, della biancheria e dell'abbigliamento di ciascuno dei conviventi;
- f) per i servizi igienico-sanitari dell'abitazione di cui al precedente n. 1.1.;
- g) ...
- h) ...
- i) ...

2.3. Salvo specifico accordo, le spese non indicate al precedente n. 2.2. non sono comuni e saranno pertanto sostenute dal convivente che intenda effettuarle. In nessun caso per dette spese può pretendersi il rimborso, neppure pro quota, dall'altro convivente, salvo il caso contemplato al successivo n. 2.9.

2.4. Alle spese comuni di cui al precedente n. 2.2. Tizio parteciperà nella misura pari al ... per cento, ed Tizia nella restante parte del ... per cento.

2.5. Nel caso uno dei conviventi, per cause indipendenti dalla sua volontà, venga a trovarsi privo di redditi, o con redditi inferiori al ...% (... per cento) dei redditi di cui è titolare al momento della sottoscrizione del presente atto, si conviene sin da ora che le spese comuni non saranno ripartite ai sensi del precedente n. 2.4., ma saranno ad esclusivo carico dell'altro convivente per un periodo non superiore a ... mesi. Decorso detto termine, cessa di avere efficacia la presente convenzione ed i sottoscritti, salvo decidano la cessazione della convivenza, dovranno adottare una nuova convenzione in luogo della presente.

2.6. Le somme necessarie al pagamento delle spese comuni verranno prelevate dal conto corrente n. ..., aperto presso la Banca ..., intestato a Tizio e Tizia, con firme ...

I conviventi si impegnano ad alimentare detto conto corrente con versamenti all'inizio di ogni mese e per importi pari a quanto concordemente presumono necessario a far fronte alle spese comuni, nella misura spettante a ciascun convivente ai sensi del precedente n. 2.4. Nel caso dette somme si rivelino superiori a quanto effettivamente necessario, rimarranno depositate sul predetto conto corrente per far fronte alle spese da sostenersi successivamente. Al contrario, se esse si rivelino insufficienti, ciascun convivente provvederà tempestivamente ad integrarle, nella proporzione cui è tenuto ai sensi del precedente n. 2.4.

2.7. Nel caso un convivente vada ad esercitare la propria professione in un Comune differente da quello in cui è fissata la residenza comune, ovvero vada ad esercitarla all'estero, in tutti i casi per un periodo di tempo superiore a ... giorni consecutivi, potrà proporzionalmente ridurre il suo contributo alle spese comuni di cui al precedente n. 2.2., fermo restando l'obbligo di contribuzione di cui al precedente n. 1.1.

2.8. Ai fini della presente convenzione si debbono intendere, per redditi di ciascuno dei conviventi, tutti i redditi dichiarati e dichiarabili annualmente ai fini della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Le imposte, tasse, contributi e oneri relativi a detti redditi sono ad esclusivo carico del suo percettore.

2.9. Fatto salvo quanto previsto al precedente n. 2.3., i pagamenti effettuati da un convivente con mezzi propri per spese a vantaggio dell'altro convivente, sono da considerarsi donazioni d'uso o di modico valore se di importo non superiore ad euro ... (...) per ogni pagamento, ed al riguardo opererà la clausola di cui al successivo n. 10.5.

In caso differente, superando i singoli importi la somma di euro ... (...), essi dovranno intendersi quali mutui erogati da un convivente all'altro, da restituirsi alla scadenza di mesi ... (...) dalla loro erogazione, senza interessi (*oppure*: maggiorati dell'interesse pari al ... per cento in ragione d'anno).

ART. 3. – INVENTARIO, GODIMENTO, DISPONIBILITÀ E AMMINISTRAZIONE DEI BENI PERSONALI –

3.1. I sottoscritti allegano alla presente convenzione, sotto la lettera "A", un inventario, sottoscritto da entrambi, dei beni immobili e mobili acquistati da ciascuno, separatamente, prima dell'inizio della convivenza, con l'indicazione, a fianco di ogni bene, del nominativo di appartenenza, del rispettivo titolo d'acquisto e della sua documentazione.

3.2. I sottoscritti riconoscono che ciascuno di essi conserverà, nonostante la convivenza, il pieno godimento, nonché la libera disponibilità di amministrazione di ogni bene immobile e mobile di sua esclusiva proprietà.

3.3. A parziale deroga di quanto previsto al precedente n. 3.2., ciascuno dei sottoscritti consente all'altro, per la durata della convivenza, l'uso dei beni di proprietà elencati in un inventario, sottoscritto da entrambi, allegato alla presente convenzione sotto la lettera "B", salvo quanto previsto al successivo ART. 5.

3.4. Nessun convivente è responsabile di qualsivoglia obbligazione assunta dall'altro prima dell'inizio della vita in comune, o durante la medesima, salvo ne abbia espressamente assunta la garanzia nei confronti di terzi.

ART. 4. – REGIME PATRIMONIALE DELLA CONVIVENZA –

4.1. I conviventi convengono che il regime patrimoniale sia quella della comunione dei beni, per la cui regolamentazione si richiamano interamente alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del Codice civile.

oppure:

ART. 4. – REGIME PATRIMONIALE DELLA CONVIVENZA –

4.1. Fermo quanto previsto al precedente n. 3, i sottoscritti riconoscono sin da ora che ciascuno di essi, anche durante la convivenza, potrà acquistare la proprietà di beni immobili e mobili, nonché qualsivoglia altro diritto sui medesimi, a suo esclusivo favore, salvo quanto previsto al precedente n. 2.9.

4.2. Dei beni di cui al precedente n. 4.1., il convivente titolare avrà altresì il pieno godimento, la libera disponibilità e l'amministrazione in via esclusiva.

4.3. I sottoscritti convengono sin da ora sulla possibilità di concordare l'acquisto di diritti su beni immobili e mobili, in comunione, con indicazione, nel relativo atto, della quota di contitolarità di ciascuno, e con adozione, nel medesimo atto o in atto successivo, di regole quanto al godimento, all'amministrazione ed alla disponibilità dei beni comuni, ivi compresa la divisione del bene comune. In mancanza di convenzione di codeste regole, si applicheranno le norme sulla comunione ordinaria fissate dagli artt. 1100 e seguenti del Codice civile.

4.4. In relazione ai beni acquistati in comunione, di cui al precedente n. 4.3., i sottoscritti si concedono sin da ora, reciprocamente, diritto di prelazione, a parità di condizioni, per la sola ipotesi della vendita di quota, o di parte di essa, da parte dell'altro convivente. Il convivente che intenda vendere la sua quota, o parte di essa, deve comunicarne l'intenzione all'altro convivente, precisando altresì il prezzo, le modalità di pagamento del medesimo ed eventuali altre condizioni di vendita, con raccomandata con avviso di ricevimento. Il convivente potrà esercitare il diritto di prelazione comunicando all'altro convivente, con raccomandata con avviso di ricevimento, l'intenzione di acquistare la quota alle condizioni propostegli, entro e non oltre ... (...) giorni dal ricevimento della proposta di vendita.

Il diritto di prelazione è convenuto per il solo caso di vendita della quota, o di parte di essa, essendo esclusi, pertanto, tutti gli altri negozi costitutivi o traslativi di diritti sulla quota medesima, o su parte di essa.

4.5. Fermo restando che i beni acquistati in costanza di convivenza sono in titolarità del convivente, che, per mezzo di fattura o di altro mezzo di prova adeguato, dimostri di averli acquistati in via esclusiva, e

ferma restando la possibilità di acquistare diritti in comunione ordinaria giusta il precedente n. 4.3., i sottoscritti convengono che i beni acquistati in costanza della convivenza, per i quali non si possa provare la titolarità esclusiva dell'uno o dell'altro convivente, si presumono in contitolarità ad entrambi i conviventi nella misura del cinquanta per cento ciascuno, salvo che un convivente non dimostri, in modo adeguato, di aver diritto ad una quota maggiore.

ART. 5. – COMODATO –

5.1. Tizia riconosce che Tizio gli ha consegnato in comodato, all'atto di sottoscrizione del presente atto, i seguenti beni: ... (descrizione dei beni), impegnandosi a restituirglieli senza indugio a sua semplice richiesta e, comunque, alla cessazione della convivenza.

ART. 6. – DIRITTI EREDITARI –

6.1. I conviventi riconoscono sin da ora che non possono vantare alcuna pretesa alla morte dell'altro convivente, salvo quanto sia espressamente previsto in eventuali atti di ultima volontà.

ART. 7. – MODIFICHE ALLA PRESENTE CONVENZIONE E LORO FORMA –

7.1. I conviventi si riservano il diritto di apportare in qualunque tempo, di comune accordo, modifiche alla presente convenzione, prendendo atto sin da ora che le stesse, ai sensi del comma 51 dell'art. 1 della L. 20 maggio 2016, n. 76, non saranno valide se non verranno adottate con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperativo e all'ordine pubblico.

ART. 8. – CLAUSOLA PENALE –

8.1. Per ogni giorno di ritardo nella riconsegna di uno o di tutti i beni concessi in comodato ai sensi del precedente ART. 5, il comodatario dovrà al comodante, a titolo di penale, la somma di euro ... (...).

Eventualmente: 8.2. Il convivente inadempiente gli obblighi derivanti dalla clausola di cui al precedente n. 4.4. dovrà all'altro, a titolo di penale, la somma di Euro ... (in cifre ed in lettere), senza pregiudizio della risarcibilità del maggior danno, che il convivente non inadempiente è ammesso a provare.

ART. 9. – CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA – (1)

9.1. I conviventi, pur intendendo protrarre la loro comunanza di vita a tempo indeterminato, riconoscono che essa cesserà, oltre che per morte di uno di essi, per mutuo dissenso, per recesso unilaterale, per matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona.

Il mutuo dissenso o il recesso unilaterale non saranno valide se non verranno adottate con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Per il caso di recesso unilaterale, per il caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.

La risoluzione del contratto di convivenza determina lo scioglimento della comunione ereditaria e si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla sezione III del capo IV del titolo VI del libro primo del Codice civile.

Eventualmente:

Il convivente che intenda far cessare la comunione di vita lo comunica all'altro, in qualsivoglia forma. L'abbandono dell'abitazione comune per un tempo non inferiore a ... (...) giorni consecutivi equivale a manifestazione di volontà di cessazione della convivenza, salvo sia giustificato da ragioni professionali, di salute, di studio o di famiglia.

9.2. Nel caso la decisione di cessazione della convivenza sia adottata da Tizio, Tizia conserva il diritto a servirsi (in via esclusiva) dell'abitazione di cui al precedente n. 1.1. per almeno ... mesi dal momento di ricevimento della comunicazione, che, in tal caso, Tizio deve inviare con raccomandata con avviso di ricevimento. Il diritto a servirsi dell'abitazione per il tempo sopra precisato comprende il diritto d'uso, per quel medesimo tempo, dei mobili essenziali che corredano l'abitazione, senza pregiudizio alcuno della titolarità dei medesimi, giusta i precedenti nn. 3 e 4. È facoltà di Tizia, anziché servirsi dell'abitazione come sopra precisato, ricevere da Tizio la somma di euro ... (...), sempre

(1) Art. 1, cinquantaseiesimo comma: *il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.* Ne discende che non può essere inserita una durata del contratto di convivenza.

che Tizio non preferisca, anziché erogare detta somma, consentire l'uso dell'abitazione nei modi e per il tempo sopra indicati.

Nel caso di erogazione della somma sopra indicata, Tizia sarà in diritto di pretenderla con l'aggiornamento pari agli indici ISTAT sul costo della vita per ogni anno, o sua frazione superiore a ... (...) mesi, a partire dalla data della presente scrittura.

9.3. Alla cessazione della convivenza per qualsivoglia causa, ciascun convivente, ovvero i suoi successori legittimi e/o testamentari, ha diritto di chiedere la divisione degli eventuali beni comuni, in conformità al precedente n. 4.3., ferma restando anche la previsione di cui ai precedenti nn. 3 e 4.1.

9.4. Alla cessazione della convivenza per causa diversa dalla morte di uno dei sottoscritti, Tizio corrisponderà a Tizia, a ragione della sua collaborazione alla vita comune, una somma pari al ...% (... per cento) del suo reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima del momento della cessazione della convivenza, per ogni anno e frazione di anno superiore a ... (...) mesi di durata della convivenza.

L'assegno potrà essere erogato in unica soluzione, ovvero potrà essere ripartito in rate mensili uguali, da corrispondersi il primo giorno non festivo di ogni mese successivo a quello della cessazione della convivenza, senza maggiorazione di interessi. Il pagamento avverrà mediante inoltro di assegno bancario non trasferibile, a nome del convivente che ne ha diritto, al suo domicilio.

9.5. Salvo i casi di invalidità e di revocazione, i beni oggetto di qualsivoglia donazione o di qualsivoglia atto di liberalità, posti in essere, in qualsivoglia tempo, da un convivente a favore dell'altro, non devono essere restituiti alla cessazione della convivenza, per qualsiasi la causa.

9.6. Alla cessazione della convivenza per causa diversa dalla morte di uno dei sottoscritti, i medesimi preleveranno, dal saldo attivo del conto corrente di cui al precedente n. 2.6., un importo proporzionale alle percentuali di cui al precedente n. 2.4.; nella stessa misura soddisferanno l'eventuale debito risultante dal saldo medesimo.

ART. 10. – CONTROVERSIE –

10.1. Qualsivoglia controversia insorga in relazione alla presente convenzione, comprese quelle concernenti la sua validità, interpretazione

ed esecuzione, sarà deferita ad un arbitro designato di comune accordo dai conviventi. Nel caso i conviventi, per qualsivoglia causa, non giungano alla concorde designazione dell'arbitro, ciascuno di essi potrà chiederne la designazione al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di ...

L'Arbitrato sarà secondo equità (*oppure*: secondo diritto).

10.2. I sottoscritti, dichiarando che, all'atto di sottoscrizione della presente convenzione, hanno determinato l'esatto stato patrimoniale di ciascuno, anche in base agli inventari allegati al presente atto sotto le lettere "A" e "B", dichiarano altresì che nessuno dei conviventi nulla ha più a richiedere ed esigere dall'altro, alla sottoscrizione del presente atto, salvo quanto previsto nella presente convenzione e nei suoi allegati.

ART. 11 – FORMALITÀ PUBBLICITARIE –

11.1. A cura di me Notaio, sarà trasmessa, entro 10 giorni dalla conclusione del presente atto, copia dell'accordo al Comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli artt. 5 e 7 di cui al d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

ART. 12 – COMUNICAZIONI –

12. Per le comunicazioni inerenti al presente accordo, e per le finalità di notifica dell'eventuale recesso unilaterale, i conviventi dichiarano che dovranno essere effettuate al seguente indirizzo:

Per Tizio a ...

Per Tizia a

ART. 13. – SPESE ED IMPOSTE –

13.1. Spese ed imposte del presente atto, accessorie e conseguenti, sono a carico di ...

... (sottoscrizioni)

Richiesto, io Notaio, ho ricevuto il presente atto, scritto, da me Notaio, mediante ..., su ... fogli per ... pagine intere e la ... fin qui. Di esso, alla presenza dei testimoni, unitamente a quanto allegato, ho dato lettura ai comparenti, i quali, a mia domanda, dichiarano di approvarlo riconoscendolo conforme all'espressami loro volontà, e, pertanto, lo sottoscrivono, in fine e margine, come per legge, con me Notaio, alle ore ... e minuti ...

... (sottoscrizione con nome e cognome di tutti i comparenti, secondo l'ordine di comparizione, ai sensi dell'art. 51, secondo comma, n. 10), l. not.)

... Notaio (impronta del sigillo)

REGIME TRIBUTARIO

L'accordo di convivenza rientra nella categoria degli **atti non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale**; ove in forma pubblica o autentica è soggetto a **registrazione in termine fisso** e ad **imposta di registro in misura fissa** (art. 11, Tariffa, Parte Prima, T.U.R.).

È, inoltre, soggetto ad **imposta di bollo residuale** (euro 45, art. 1, primo comma *bis* 1, n. 4), Tariffa, Parte Prima, T.U.BOL.).

Ove l'accordo contenga attribuzioni patrimoniali, è soggetto al relativo regime tributario a seconda del contenuto.